

“Proposta di Emendamenti al Decreto-Legge 23 maggio 2008 n. 92 recante Misure Urgenti in materia di Sicurezza Pubblica” a cura del SETTORE PENALE dell’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI recepita e trasposta dal Senatore Felice CASSON nell’emendamento n°12.0.700 approvato al Senato con due voti contrari (Atti del Senato della Repubblica, Roma, 2008).

RICHIESTA DI EMENDAMENTO AL DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

1. PREMESSA

L'art. 2 del decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (datato 20 maggio 2008) ha introdotto una serie di modifiche al codice di procedura penale.

Ebbene, le modificazioni degli artt. 449-450-453-454-455 c.p.p., che rendono di fatto obbligatoria per il pubblico ministero l'instaurazione del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, non sono state accompagnate da alcun correttivo delle disposizioni contenute nel D.P.R. n°448/1988 riguardante il processo penale a carico di minorenni.

Alla luce di ciò, le novità introdotte nel decreto-legge in materia di sicurezza pubblica si pongono in contrasto con il dettato di cui all'art. 25 del D.P.R. 448/1988 (relativo ai procedimenti speciali), nonché con i principi generali e le finalità del processo penale minorile.

Le modifiche, inoltre, finiscono per travolgere e vanificare *la ratio* stessa del D.P.R. 448/1988, fortemente condizionato dall'*indagine sulla personalità* del minore, oltre che dalle *finalità educative*, e strutturato in modo tale da "favorire" la definizione del processo nel corso dell'udienza preliminare attraverso *meccanismi* e *sbocchi processuali* del tutto *diversi* da quelli previsti per gli adulti.

Senza considerare, infine, l'evidente contrasto con l'art. 22 della Legge 1 marzo 2001 n. 63 (contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 Cost.) che ha sostituito e riformulato il 1 comma dell'art. 32 del D.P.R. 448/1988, richiedendo il consenso del minore alla definizione anticipata del processo.

1.2. IL DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E IL CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. N°448/1988

Le modifiche apportate dal decreto-legge in materia di sicurezza al codice di rito obbligano il pubblico ministero a procedere al **giudizio direttissimo** (nei casi in cui l'arresto in flagranza è stato convalidato ovvero quando nel corso dell'interrogatorio l'indagato ha reso confessione), salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

A seguito dell'intervento legislativo il pubblico ministero è obbligato, altresì, a richiedere il **giudizio immediato** (anche fuori dai termini previsti in precedenza), per il reato in relazione al quale l'indagato si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

Premesso che nel decreto-legge de quo non è contenuto alcun correttivo relativamente ai procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni e che, conseguentemente, la nuova disciplina del giudizio direttissimo e del giudizio immediato opererebbe automaticamente anche all'interno del processo penale minorile, occorre evidenziare innanzitutto le **gravi ricadute** che ciò determinerebbe.

A) I PROCEDIMENTI SPECIALI MINORILI (ex art. 25 del D.P.R. 448/1988).

La disposizione di cui all'art. 25 D.P.R. 448/88, che detta la disciplina dei riti speciali nel processo penale minorile, oltre ad escludere l'applicabilità delle disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale (relative al c.d. *patteggiamento* ed al *procedimento per decreto*), prevede che le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale (relative al **giudizio direttissimo**) si applichino solo se è possibile compiere gli accertamenti (sulla personalità del minorenni) previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenni l'assistenza (affettiva e psicologica) prevista dall'articolo 12.

E' evidente, pertanto, che l'attuale formulazione dell'art. 25, correlata alle norme del codice di procedura penale cui rinvia, offre un quadro preciso dei riti speciali minorili, vale a dire: a) l'**applicazione di pena su richiesta** e il **decreto penale** di condanna **non operano** nel procedimento a carico di minorenni; b) il **giudizio direttissimo** è applicabile ai minorenni **a condizione** che sia possibile compiere gli *accertamenti sulla personalità del minore* e garantire allo stesso l'*assistenza* dei genitori, di persona indicata dal minore o dei servizi minorili; c) nulla si dice in ordine al **giudizio immediato** che, conseguentemente, è applicabile ai minori secondo le disposizioni del codice di procedura penale ordinario (ex art. 1 D.P.R. 448/1988).

Orbene, concentriamo l'attenzione sul giudizio direttissimo e sul giudizio immediato del processo minorile e sulle modifiche apportate dal decreto-legge adottato dal Governo.

L'applicabilità del **giudizio direttissimo**, pur ammessa, è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti (gli accertamenti sulla personalità e l'assistenza del minore); occorre, cioè, contemperare la *speditezza del procedimento* con la inderogabile *necessità* di effettuare una articolata *indagine sulla personalità* (attraverso l'ausilio dei servizi minorili) in grado di assicurare la effettiva conoscenza del minore.

E' chiaro che le innovazioni introdotte dal decreto-legge finirebbero per stravolgere completamente l'operatività del giudizio direttissimo nel processo minorile, e ciò in quanto lo stesso si trasformerebbe da **rito alternativo** del tutto **eccezionale** e **condizionato** alla sussistenza di determinati requisiti (quale oggi è nel D.P.R. 448/88) a **giudizio obbligatorio** applicabile ai minori ogniqualvolta sia stato convalidato l'arresto e/o il minore abbia reso confessione durante l'interrogatorio (eventualità che nei procedimenti minorili è assai frequente).

A ciò si aggiunga che l'entrata in vigore delle norme di cui al decreto-legge (che nulla dicono sui minori) pone evidenti **problemi di contemperamento** con l'attuale formulazione dell'art. 25 del D.P.R. 448/88, che prevede in ogni caso l'esercizio della **facoltà discrezionale** del p.m. di chiedere il rito direttissimo.

Quanto al **giudizio immediato**, l'art. 25 omette qualsivoglia specificazione o richiamo e ciò perché, rispetto al giudizio direttissimo, vi è a disposizione un termine massimo di tre mesi che consente al p.m. di effettuare le indagini sulla personalità.

Le modifiche di cui al decreto-legge, che prevedono l'instaurazione obbligatoria del giudizio immediato (anche fuori dai termini previsti in precedenza) per il reato in relazione al quale l'indagato si trova in stato di custodia cautelare (salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini), comportano l'introduzione di un **giudizio immediato minorile** completamente **diverso**.

Infatti, prevedere il **rito immediato** come **obbligatorio** in presenza della irrogazione della custodia cautelare significa che il p.m., in presenza della "*emergenza cautelare*", può legittimamente non esperire compiutamente e secondo i tempi richiesti le indagini sulla personalità, e significa, nel contempo, esporsi al rischio che i servizi minorili non abbiano il tempo utile per conoscere il minore e per elaborare un valido "**progetto educativo**" (che, peraltro, smarrirebbe il suo significato).

B) I PRINCIPI GENERALI E LE FINALITA' DEL PROCESSO PENALE MINORILE. L'art. 25 non esaurisce la gamma degli istituti processuali minorili qualificabili come "**riti speciali**". Non v'è dubbio, infatti, che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare "**speciali**" alcuni istituti peculiari, che caratterizzano il processo minorile, quali: a) il **non luogo a procedere per irrilevanza del fatto**; b) **la sospensione del processo e la messa alla prova**; c) **l'udienza preliminare minorile**.

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Sta di fatto che **gli istituti** sopra richiamati (cui si fa ricorso quasi sempre nell'udienza preliminare), a seguito delle modifiche del decreto-legge in parola (che trasformano il giudizio direttissimo e quello immediato in riti obbligatori), diventerebbero completamente **inefficaci** e del tutto **inoperanti**, alterando completamente le finalità e la ratio stessa del processo penale minorile.

E' chiaro, infatti, che a fronte di un giudizio direttissimo o immediato, che vede il minore in stato di arresto ovvero sottoposto a custodia cautelare, sarà ben difficile (anche se astrattamente possibile) che il Tribunale per i Minorenni possa emettere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ovvero che sospenda il processo per mettere alla prova il minore.

E' altrettanto chiaro che le modifiche in questione finirebbero per rendere del tutto inutile e residuale l'udienza preliminare minorile.

Giova evidenziare, inoltre, che *il processo minorile*, a differenza del processo ordinario degli adulti, non ha ad oggetto solo *l'accertamento del fatto*, ma anche e soprattutto ***l'indagine sulla personalità***, e che il decreto-legge limiterebbe l'ambito e il significato degli accertamenti sulla personalità del minore effettuati dai servizi minorili.

Per non parlare del **diritto di difesa** e del **principio del contraddittorio nella formazione della prova** di cui all'**art. 111 Cost.** che, con riferimento all'indagine sulla personalità del minore, sono già fortemente limitati e che sarebbero ulteriormente compromessi dalla conversione del decreto (cfr., al riguardo, la PROPOSTA di RIFORMA dell'art. 9 del D.P.R. 448/88 elaborata dall'UNIONE CAMERE MINORILI, che è stata oggetto di audizione nell'anno 2007 davanti alla COMMISSIONE BICAMERALE per l'INFANZIA e l'ADOLESCENZA ed alla COMMISSIONE di RIFORMA del CODICE di PROCEDURA PENALE).

C) IL CONSENSO DEL MINORE ALLA DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCESSO (ex art. 32 del D.P.R. 448/1988). L'art. 22 L. 1 marzo 2001 n. 63 contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione della prova, in attuazione della **legge costituzionale** di riforma dell'**art. 111 Cost.**, ha sostituito e riformulato il 1 comma dell'**art. 32 del D.P.R. 448/1988**, richiedendo espressamente **il consenso del minore** alla **definizione anticipata del processo**.

Le ragioni della modifica risiedono nel fatto che, a seguito della novella dell'art. 111 Cost., occorre che l'imputato rinunciassi alle garanzie connesse alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti in dibattimento, atteso che **in sede di udienza preliminare** la decisione del giudice è presa **allo stato degli atti** e che le sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per perdono giudiziale emesse dal giudice dell'udienza preliminare presuppongono pur sempre *un giudizio di responsabilità per il fatto commesso*.

La modifica dell'art. 32, pur muovendo dalle esigenze correlate al principio del contraddittorio nella formazione della prova, presuppone e, al tempo stesso, esalta la **centralità dell'udienza preliminare** quale **snodo cruciale** dell'intero processo penale minorile (è, soprattutto, in quella sede che trovano spazio gli istituti tipici del rito minorile a partire dalla stessa messa alla prova).

E' indubbio, peraltro, che la previsione del consenso del minore, quale condizione per la definizione anticipata del processo all'udienza preliminare, è di per sé un elemento essenziale per favorire una **celere definizione del procedimento** (aspetto ritenuto, evidentemente, di "vitale" importanza dagli estensori del decreto-legge in esame).

E' inutile dire che la **"funzione strategica"** dell'**udienza preliminare** verrebbe completamente meno in presenza della prospettata obbligatorietà del giudizio direttissimo e del giudizio immediato.

Sicché la sostanziale impossibilità di operatività del meccanismo di cui all'art. 32 comma 1°, che deriverebbe dall'attuale formulazione del decreto-legge, andrebbe ad inficiare anche l'ulteriore **conquista** che vede allo stato il minore effettivamente **partecipe** della **vicenda processuale** che lo riguarda, al punto tale da essere *responsabilizzato* persino sulle scelte processuali.

1.3. L'EMENDAMENTO AL DECRETO-LEGGE DEL GOVERNO PROPOSTO DALL'UNIONE CAMERE MINORILI

L'elaborazione di un emendamento che, pur rispettando le finalità che hanno ispirato le modifiche al codice di procedura penale (in materia di riti speciali) da parte del Governo, valorizzi tuttavia le peculiarità proprie del processo penale minorile, non può prescindere da una modifica dell'**art. 25 del D.P.R. 448/1988** che dovrà essere necessariamente **novellato e riformulato**.

Alla luce delle nuove norme del codice di procedura penale (cui il D.P.R. 448/1988 rinvia) è necessario, infatti, adeguare la disciplina del **giudizio immediato minorile**, adottando **gli stessi parametri** già utilizzati per il rito direttissimo (vale a dire, *obbligatorietà degli accertamenti sulla personalità e dell'assistenza affettiva e psicologica* del minore).

E' necessario, altresì, mantenere la **discrezionalità del p.m.** procedente che potrà procedere al *giudizio direttissimo* ovvero richiedere il *giudizio immediato* (come riformulati dal decreto-legge), **a condizione che entrambi non pregiudichino gravemente le esigenze educative del minore** (in ossequio al disposto di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 448/1988).

L'estensione delle **garanzie** già previste per il giudizio direttissimo al giudizio immediato e la tutela delle **esigenze educative del minore** (introdotte nel nuovo comma 2 ter dell'art. 25), non intaccano in alcun modo la struttura del decreto-legge del Governo nella parte richiamata e

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

sono tali da scongiurare, in ogni caso, una **deriva negativa** del **processo penale minorile**.

Emendamento da inserire nel testo del decreto-legge.

L'art. 25 del D.P.R. 448/1988 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25 del D.P.R. 448/1988 (PROCEDIMENTI SPECIALI)

1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.

2. Le disposizioni del titolo III **e del titolo IV** del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minore l'assistenza prevista dall'articolo 12.

2. bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo **o richiedere il giudizio immediato** anche nei confronti del minore accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.

2. ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore>>.

Avv. LUCA MUGLIA

Responsabile Settore Penale

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Avv. FABRIZIA BAGNATI

Presidente

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Recapiti:

Luca MUGLIA - Responsabile Settore Penale - UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
Studio: tel. e fax 0984.466246 - Cell. 339.2199265 - email: lucamuglia@libero.it

Fabrizia BAGNATI - Presidente - UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
Studio: tel. 081.406171 /fax 405333 - Cell. 335.8154714 - email: bagnati@unina.it